

D.Lvo 39/2010 - Artt. \_\_5\_\_

Parere: \_\_\_\_\_ CONSOB \_\_\_\_\_

Concerto \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

## BOZZA

Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le modalità del perfezionamento e del mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali degli iscritti nel Registro dei revisori legali e degli iscritti nel Registro del Tirocinio.

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e in particolare l'articolo 13 secondo cui gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale gli iscritti nel registro dei revisori legali e nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. ... in data ... in merito allo schema del presente regolamento;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 secondo cui con il regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono definite le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza consultiva per gli atti normativi in data ....;

VISTA la nota del ... n. , con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

### **CAPO PRIMO Principi Generali**

#### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La formazione professionale continua:
  - a) è attività di aggiornamento e sviluppo delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale;
  - b) ha l'obiettivo di consentire al revisore legale, nonché ai tirocinanti iscritti nell'apposito registro, l'acquisizione e il mantenimento delle competenze tecniche funzionali, capacità intellettuali e abilità personali che sono presupposti per fornire prestazioni di alta qualità nell'ambito dell'esercizio dell'attività;
  - c) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad eventi formativi, aventi per oggetto materie pertinenti all'esercizio dell'attività di revisore legale;
  - d) si realizza, altresì, con lo svolgimento delle altre attività formative indicate nell'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 2

**Soggetti destinatari**

1. Sono tenuti a prendere parte al programma di formazione continua le persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali nell'elenco dei revisori attivi, nonché i tirocinanti iscritti al relativo registro.

Articolo 3

**Ciclo formativo ed adempimento della formazione continua per i revisori iscritti al Registro**

1. Il ciclo formativo è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel registro, ovvero successivo a quello di transito nell'elenco dei revisori attivi, e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo è l'unità per la valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
4. Ogni iscritto nel registro dei revisori legali per lo svolgimento della prevista attività formativa può scegliere, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, i corsi o i singoli eventi ai quali intende partecipare, nonché le attività particolari da svolgere di cui all'articolo 9.
5. L'obbligo di formazione continua si considera assolto se il revisore legale acquisisce almeno 60 crediti formativi triennali, con un minimo di 15 crediti formativi annuali.

**CAPO SECONDO**

**Formazione degli iscritti nel registro dei revisori legali**

Articolo 4

**Programma annuale di formazione**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, provvede ad elaborare annualmente, entro il 30 novembre precedente all'inizio di ciascun anno formativo, un Programma annuale di formazione che tiene conto, tra l'altro, degli sviluppi nella tecnica professionale, nella legislazione e nelle prassi rilevanti per l'attività del revisore legale, nonché in materia di ordinamento e deontologia professionale.

Articolo 5

**Società ed enti abilitati alla formazione**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze realizza il Programma annuale di formazione avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi di società o enti, pubblici o privati, provvisti di struttura e dimensione adeguate alla natura dell'attività ed alle modalità

di svolgimento della formazione, con i quali è sottoscritta apposita convenzione. Ai fini della valutazione dell'adeguata struttura, le società ed enti di formazione devono possedere:

- un numero di dipendenti non inferiore a 5 unità;
- una comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

2. La convenzione di cui al comma 1 ha durata triennale. Il Ministero dell'economia e delle finanze può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta agli interessati, con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. Le società e gli enti convenzionati possono organizzare corsi di aggiornamento professionale per i revisori legali i cui programmi siano conformi al Programma annuale di formazione. Di tali corsi è data preventivamente comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le società e gli enti di cui al comma 1, si avvalgono per lo svolgimento delle attività formative di un corpo docente con adeguata competenza e qualificazione professionale, scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori, gli appartenenti agli Ordini professionali, i dipendenti pubblici, i professori universitari e gli esperti in materia contabile.

## Articolo 6

### **Corsi di formazione**

1. I corsi di formazione erogati dai soggetti di cui all'articolo 5 sono gratuiti o a pagamento e possono consistere in attività formative in aula, nella partecipazione a seminari o convegni, in attività di formazione a distanza con modalità *e-learning*, ovvero in una combinazione dei precedenti.

2. I corsi e gli eventi organizzati devono comunque garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza da parte di ciascun revisore iscritto. L'appartenenza o l'iscrizione ad una società o ad un ente che eroga la formazione non può costituire condizione di priorità alla frequenza del corso stesso.

3. Le iscrizioni ai corsi di formazione sono effettuate presso la società o l'ente organizzatore, a partire dalla data di pubblicizzazione del corso e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tale società o ente effettua la rilevazione delle presenze con le modalità di volta in volta stabilite, con sistemi di rilevazione manuale o elettronica. Al revisore legale che ha partecipato al corso, è rilasciata apposita attestazione.

4. Al termine dello svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, la società o l'ente organizzatore comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la partecipazione effettiva di ciascun revisore alle attività formative ed il numero di crediti complessivamente acquisiti. Si ritiene assolto l'obbligo formativo in presenza di una frequenza minima dell'80% dell'intero corso di formazione; in caso di partecipazione inferiore a detta soglia, i crediti formativi sono attribuiti in misura proporzionale ed i revisori devono integrare i crediti mancanti.

5. Le società e gli enti abilitati alla formazione sono responsabili per le comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 4. In caso di violazioni degli obblighi inerenti le

comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere alla revoca della convenzione.

## Articolo 7

### **Eventi formativi**

1. Costituiscono, altresì, attività di formazione professionale continua per i revisori legali singoli eventi formativi, quali convegni, seminari o eventi simili, anche se svolti a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, svolti secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Gli eventi formativi di cui al comma 1 sono comunicati almeno trenta giorni prima del loro svolgimento al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verifica, ai fini dell'accredito, la coerenza con il programma annuale. Al revisore che ha preso parte a singoli eventi formativi è rilasciato un attestato di frequenza.
3. Entro 30 giorni dal termine di ciascun anno formativo, il revisore legale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la partecipazione agli eventi ed il numero di crediti formativi acquisiti.

## Articolo 8

### **Attribuzione dei crediti formativi**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, la partecipazione alle attività formative di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento attribuisce un credito formativo per ogni ora, con un limite massimo di 8 crediti per ciascuna giornata di formazione.

## Articolo 9

### **Attività formative particolari**

1. Concorrono alla formazione continua del revisore legale le attività formative particolari riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, con riconoscimento dei relativi crediti formativi.
2. Il revisore che partecipa ad attività formative particolari comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dal termine di ciascun anno formativo, anche con modalità telematiche o digitali previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli eventi cui ha partecipato ed i relativi crediti formativi acquisiti.

## Articolo 10

### **Esenzioni**

1. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali che collaborano allo svolgimento di incarichi di revisione legale presso società di revisione, abilitate alla formazione e che

dispongono di un'adeguata struttura organizzativa come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, viene riconosciuta equivalente nella misura in cui sia conforme al programma annuale di formazione. A tal fine, le società di revisione comunicano al Ministero dell'Economia, anche con modalità telematiche o digitali, i programmi formativi specifici ed i revisori che hanno partecipato all'attività formativa interna.

2. Il revisore legale può essere esentato dallo svolgimento della formazione di cui al presente Regolamento nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione proporzionale del numero dei crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:

- a) maternità, per un anno;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) svolgimento della formazione in un Paese estero, attestato da una dichiarazione dall'Autorità competente di quel Paese legalizzata o apostillata ai sensi della normativa vigente;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

3. L'esonero dall'obbligo di formazione previsto dal presente articolo sarà disposto, a richiesta dell'interessato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

#### Articolo 11

#### **Inosservanza dell'obbligo formativo**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad esercitare i controlli previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla formazione continua e ad emanare apposito provvedimento con il quale verranno individuate le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di formazione continua.

### **CAPO TERZO**

#### **Formazione iscritti nel registro del tirocinio**

#### Articolo 12

#### **Formazione tirocinanti**

1. Gli iscritti nel registro del tirocinio sono tenuti allo svolgimento di un percorso formativo mirato all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di revisore legale che dovrà avere come oggetto le materie previste dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2001, n. 39.

2. Il periodo formativo decorre dal primo giorno successivo all'iscrizione nel registro dei tirocinanti e termina con l'avvenuta cancellazione.

3. Durante il triennio di svolgimento del tirocinio dovranno essere assicurati n. 90 crediti formativi con un minimo di 25 annuali.

4. Sarà cura del tirocinante documentare l'avvenuto svolgimento dell'attività di formazione unitamente alla presentazione della relazione annuale.

#### Articolo 13

##### **Attività di formazione continua per i tirocinanti**

1 Per il tirocinante, costituiscono attività di formazione continua quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto materie di cui al comma 2:

- a) corsi di aggiornamento, master, convegni, seminari, ed eventi similari, anche se svolti con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile;
- b) attività di formazione interna svolta presso società di revisione, effettivamente svolta e debitamente documentata;
- c) altre attività specificatamente individuate con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'oggetto delle attività e degli eventi formativi verte su argomenti inerenti l'attività professionale, nell'ambito delle materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

#### Articolo 14

##### **Inosservanza dell'obbligo formativo per i tirocinanti**

1. Il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio è subordinato al completamento dell'obbligo formativo.

#### Articolo 15

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

### Attività formative particolari per i revisori legali (art. 9)

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CREDITI ATTRIBUITI	LIMITI MASSIMI ANNUALI
a) relazioni e interventi in convegni, seminari, corsi e master presso società ed enti abilitati alla formazione continua dei revisori legali a norma del presente Regolamento	1 ora = 2 crediti	10 crediti
b) insegnamento in materie oggetto dei programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze effettuato a seguito di contratti stipulati con istituti universitari e enti equiparati	0,5 crediti mensili	6 crediti
c) componente di commissione di esame per l'accesso al registro di revisore legale	5 crediti	5 crediti
d) partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro parlamentari e ministeriali aventi ad oggetto le materie inerenti la revisione legale	5 crediti	5 crediti
e) componente della commissione di cui all'articolo 42, comma 2 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39	5 crediti	5 crediti
f) partecipazione ad organismi nazionali e internazionali istituzionalmente volti alla statuizione di principi contabili e di revisione	5 crediti	5 crediti